



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Quarta Civile

Il **Tribunale di Catania, sezione quarta civile**, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 7332/17 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 281 *quinquies* c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2020;

promossa da

VALVEDIL Costruzioni di Angelo Spina & C sas,

in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. 03763730870), elettivamente domiciliato in Catania Viale Libertà n. 221 presso lo studio dell'Avv. Francesco Gervasi, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

attore;

contro

BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA s.p.a.,



in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania Via Umberto n. 354 presso lo studio dell'Avv. Santi Pierpaolo Giacona, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

convenuta

OGGETTO: ACCERTAMENTO SALO CONTO CORRENTE BANCARIO.

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 12.4.2017 Valvedil Costruzioni di Angelo Spina & sas conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Banca Monte dei Paschi di Siena, esponendo di intrattenere con la Banca convenuta un rapporto di conto corrente n. 10535.17 con saldo debitore alla data del 30.6.2016 di € 152115.02.

Esponeva che nel corso del rapporto la banca aveva percepito delle somme in modo illegittimo, in assenza di contratto, con applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicazione cms illegittima, tassi in violazione legge 108/96.

Rilevava quindi che il conto in questione doveva riportare un saldo attivo e non passivo, somma della quale chiedeva la



condanna della banca al pagamento.

La Banca si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione, rilevando in particolare la legittimità del proprio operato.

Disposta ed espletata ctu contabile, all'udienza del 24.11.2020 venivano precisate le conclusioni e trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sussiste problema alcuno legato alla approvazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati all'attore, dai quali risulta sia il calcolo degli interessi nella misura pretesa che la loro capitalizzazione trimestrale.

Ed infatti l'approvazione ha natura meramente enunciativa e confessoria dei fatti storici annotati negli estratti ed impedisce solo la contestazione degli accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile (cfr. Cass. civ., Sez.I, 20/02/1998, n.1846). L'efficacia della approvazione da parte del correntista non comprende anche la validità dei titoli in bae ai quali l'estratto conto è stato compilato e, cioè, del fondamento giuridico delle annotazioni (Cass. civ., Sez.I, 17/04/1999, n.3845). Di conseguenza, è pienamente legittimo – nonostante la predetta approvazione – verificare la validità e



l'efficacia dei rapporti obbligatori, da cui scaturiscono le partite annotate (Cass. civ., Sez.I, 11/09/1997, n.8989).

L'espletata ctu (nella versione depositata in data 3.1.2020) ha correttamente applicato le condizioni contrattuali pattuite in data 9.10.2000, con applicazione dei tassi convenzionali più favorevoli ove riscontrate variazioni in aumento degli stessi in assenza di comunicazione ex art. 118 TUB.

Ha altresì accertato la mancanza di violazione della legge 108/96.

Ha correttamente applicato spese, commissioni e capitalizzazione trimestrale (con clausola di reciprocità).

Dalla c.t.u. espletata è stato accertato – applicando i principi di cui sopra – che il conto corrente in esame presentava alla data del 30.6.2016 un saldo debitore di - € 30469.91 anziché di - € 152115.02 come riportato dall'estratto conto della banca.

La giurisprudenza più recente indica che, in presenza di un conto corrente aperto , la domanda di condanna derivante da una contestazione in tema di anatocismo bancario è inammissibile: così Cass., 15.1.13, n. 798 ha sottolineato proprio come *“è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale”*.

Il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento solutorio: situazione che si



verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato. La sentenza Cass., 15.1.13, n. 798, infatti, ponendosi sulla scia delle note Sezioni Unite in materia, indica che: *"nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere."*

Come correttamente evidenzia la Cassazione, pertanto, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito: dunque, il correntista sulla base di tali mere annotazioni non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua



non ha ancora avuto luogo. La Corte, infatti, precisa: "*di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto*".

Ne segue che per tale conto può solamente essere accertato che alla data del 30.6.2016 lo stesso presentava un saldo di - € 30469.91 anziché di - € 152115.02 come riportato dall'estratto conto della banca.

Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da **Valvedil Costruzioni di Angelo Vasta & c sas** contro **Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.**, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

- I. accerta** che il conto 10535.17 alla data del 30.6.2016 lo stesso presentava un saldo di - € 30469.91 anziché di - € 152115.02 come riportato dall'estratto conto della banca;



2. **condanna** la banca al rimborso delle spese processuali in favore della attrice, liquidate – e distratte in favore dell’Avv. Gervasi antistatario - in complessivi € **9418.00** di cui € 4518.00 per spese (ivi compresi € 4000.00 per compensi ctu), ed € 5000.00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania, addì 13 marzo 2021.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dott. Giorgio Marino)

